

Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a coinvolgere la Russia in nuove e significative operazioni di collaborazione internazionale.

9/2707/7. Zanella.

DISEGNO DI LEGGE: S. 948 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, FATTO A TORINO IL 29 GENNAIO 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2798)

(A.C. 2798 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2798 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

(A.C. 2798 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2798 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bi-

lancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.

(A.C. 2798 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2798 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'approvazione del provvedimento in esame si rende necessaria per consen-

tire al nostro Paese un ruolo forte nel sistema delle grandi reti transeuropee;

la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione richiederà tempi relativamente lunghi, mentre si fa sempre più drammatica, anche in relazione ai problemi ambientali determinati dal traffico pesante su gomma, l'insufficienza dei valichi ferroviari verso la Francia;

la piena utilità di tale opera, anche in rapporto ad un necessario cambiamento modale del sistema dei trasporti, si realizza attraverso un moderno collegamento della trasversale al sistema dei porti,

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno in corso il finanziamento del raddoppio completo della linea Genova-Ventimiglia, ancora a binario unico per un lungo tratto. Ciò per realizzare una più alta offerta ferroviaria, in tempi brevi, nella relazione con la Francia;

ad avviare, nell'anno in corso, il finanziamento per la realizzazione della linea di terzo valico tra la portualità genovese e ligure e le grandi linee internazionali.

9/2798/1. Mazzarello.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1186 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 23 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (2799)

(A.C. 2799 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2799 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

(A.C. 2799 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2799 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA L'8 MARZO 2000 (1837)

(A.C. 1837 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1837 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

(A.C. 1837 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data

della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 1837 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1837 – Sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti statuisce che « gli investimenti non potranno essere nazionalizzati, espropriati e sottoposti a misura di effetto equivalente »;

che tale previsione, assolutamente giusta e doverosa, non può essere scollata rispetto alla situazione dei beni espropriati ai cittadini italiani esuli dal-

l'Istria al termine della seconda guerra mondiale dal regime jugoslavo;

che il cosiddetto compromesso Solana legato all'ingresso della Slovenia nell'Unione europea riguardava l'accesso paritario al mercato immobiliare di tutti i cittadini europei, rimandando ad altro atto negoziale delle parti questioni come quelle della restituzione dei beni;

che sono tuttora in corso trattative diplomatiche tra l'Italia e le controparti slovene e croate a proposito dei beni cosiddetti abbandonati dagli esuli:

impegna il Governo

ad attuare tutti i passi necessari per pervenire ad una soluzione equa e soddisfacente della questione dei beni espropriati ai cittadini italiani esuli dall'Istria, operando in particolare per l'affermazione del diritto alla restituzione, oltre che all'indennizzo degli stessi.

9/1837/1. Menia, Trantino, Migliori, Raisi, Landi di Chiavenna, Rizzi, Vascon, Deodato, Naro.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA PER IL PERSEGUIMENTO DI GRAVI REATI ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DELL'ESTRADIZIONE IN UNO SPAZIO DI GIUSTIZIA COMUNE, FATTO A ROMA IL 28 NOVEMBRE 2000, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO (1934)

(A.C. 1934 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1934 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito denominato « Trattato ».

(A.C. 1934 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato stesso.

(A.C. 1934 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

TITOLO II

NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

CAPO I.

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA.

ART. 3.

(Arresto preliminare).

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria pro-

cede all'arresto della persona ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministero della giustizia ed al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza motivata a pena di nullità disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.

4. Se l'arresto non è convalidato nel termine di cui al comma 3, la persona è immediatamente posta in libertà.

5. La persona arrestata è posta in libertà nei casi previsti dall'articolo 4, comma 3, del Trattato.

6. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria della corte d'appello.

7. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto arrivo della richiesta di consegna.

8. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del

capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(A.C. 1934 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 4.

*(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).*

1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Trattato, e comunque non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove la stessa vi ha la propria residenza o dimora.

2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza motivata a pena di nullità sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.

3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non ha ancora nominato un difensore il presidente della corte d'ap-

pello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

5. La corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con sentenza sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.

6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.

8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a tale fine.

(A.C. 1934 - Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

*(Identificazione e consenso della persona
richiesta in consegna).*

1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3, comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello provvede all'identificazione della persona arrestata,

o sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a misura coercitiva è preventivamente informata dei dati comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato.

2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e ha diritto ad assistervi.

3. La persona della quale è richiesta la consegna può, prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al direttore della casa di reclusione, che consente ad essere consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale dichiarazione di consenso il direttore della casa di reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello.

4. Il consenso prestato è irrevocabile.

5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della corte d'appello provvede senza ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.

6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, la sentenza è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 5 dopo la parola: provvede sono inserite le seguenti: con ordinanza.

Conseguentemente al comma 6 le parole: la sentenza sono sostituite dalle seguenti: l'ordinanza.

5. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1934 - Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 6.***(Ricorso per cassazione).*

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro **dieci** giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

5. Copia del provvedimento contenente la decisione è trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax, immediatamente dopo il deposito.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(A.C. 1934 - Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 7.***(Informazioni complementari).*

1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo

direttamente all'autorità giudiziaria del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

(A.C. 1934 - Sezione 9)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.***(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).*

1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna può essere consegnata.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile, il termine finale del rinvio.

(A.C. 1934 - Sezione 10)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 9.***(Principio di specialità).*

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale è stata concessa, il soggetto

consegnato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1 le parole: né consegnato ad altro Stato sono soppresse.

9. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1934 – Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

(Trasferimento temporaneo).

1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente

per il procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena.

2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, eventualmente, sentita l'autorità giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in alternativa, del sistema della videoconferenza.

(A.C. 1934 – Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA.

ART. 11.

(Richiesta di consegna).

1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato, dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore generale presso la corte d'appello ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

(A.C. 1934 - Sezione 13)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 12.**

(Richiesta di arresto preliminare).

1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna richiede, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia alla competente autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

(A.C. 1934 - Sezione 14)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO III.**

CONCORSO DI RICHIESTE DI CONSEGNA.

ART. 13.

(Decisione sul concorso fra richieste di consegna).

1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del Trattato.

DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 (2922)

(A.C. 2922 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

**TITOLO I
APPROVAZIONE DEI RENDICONTI**

**Art. 1.
(Rendiconti)**

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2001 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

(A.C. 2922 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

**TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO**

**CAPO I
CONTO DEL BILANCIO**

**Art. 2.
(Entrate)**

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 1.171.473.559.631.204.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 218.533.191.235.039, risultano stabiliti — per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2001 — in lire 181.190.553.635.747.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 245.369.725.839.028, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		<i>(in lire)</i>		
Accertamenti . . .	1.076.446.146.783.844	23.106.580.375.354	71.920.832.472.006	1.171.473.559.631.204
Residui attivi dell'esercizio 2000	30.848.240.644.079	16.610.302.956.451	133.732.010.035.217	181.190.553.635.747
		<u>245.369.725.839.028</u>		

(A.C. 2922 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 1.197.876.239.775.031.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 256.485.054.019.147 risultano stabiliti — per il combinato effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 2001 — in lire 251.851.685.532.100.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 261.743.763.300.121, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		<i>(in lire)</i>	
Impegni	1.066.873.179.700.984	131.003.060.074.047	1.197.876.239.775.031
Residui passivi dell'esercizio 2000	121.110.982.306.026	130.740.703.226.074	251.851.685.532.100
		<u>261.743.763.300.121</u>	

(A.C. 2922 - Sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 4.****(Disavanzo della gestione di competenza)**

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2001, di lire 26.402.680.143.827, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	L. 679.796.799.486.986	
Entrate extratributarie	» 79.346.629.212.756	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	» 14.576.211.568.425	
Accensione di prestiti	» 397.753.919.363.037	
Totale Entrate . . .		L. 1.171.473.559.631.204
Spese correnti	L. 732.808.612.042.432	
Spese in conto capitale	» 104.372.028.432.696	
Rimborso passività finanziarie	» 360.695.599.299.903	
Totale Spese . . .		» 1.197.876.239.775.031
Disavanzo della gestione di competenza .		L. 26.402.680.143.827

(A.C. 2922 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 5.****(Situazione finanziaria)**

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2001, di lire 397.395.198.726.056, risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza	L. 26.402.680.143.827
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2000	L. 338.283.249.469.984

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2000:**Accertati:**

al 1° gennaio 2001 L. 218.533.191.235.039

al 31 dicembre 2001 » 181.190.553.635.747

L. 37.342.637.599.292

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2000:**Accertati:**

al 1° gennaio 2001 L. 256.485.054.019.147

al 31 dicembre 2001 » 251.851.685.532.100L. 4.633.368.487.047

Disavanzo al 31 dicembre 2000 . . .

L. 370.992.518.582.229

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2001 . . .

L. 397.395.198.726.056

(A.C. 2922 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.

(Approvazione allegato)

1. È approvato l'allegato n. 1, di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.